

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro II - Delle successioni**  
**Titolo IV - Della divisione**

### **Art. 760 Inesigibilità di crediti**

Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione.

La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.